



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 17

DEL 28/03/2011

PIANO 2 ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA

Articolo 1: Obiettivi

Le misure sanitarie previste per il controllo della brucellosi bovina e bufalina sul territorio regionale hanno le seguenti finalità:

- garantire il livello minimo di sorveglianza previsto dalla normativa comunitaria per il mantenimento della qualifica sanitaria già acquisita;
- impedire che infezioni brucellari di nuova introduzione possano compromettere lo stato sanitario degli allevamenti
- dimostrare che la *B. melitensis* e *B. abortus* sono state eradiccate dalla popolazione bovina e bufalina regionale.

Articolo 2: Attività ordinarie di controllo per la brucellosi bovina e bufalina

1. In tutto il territorio della Regione Sardegna è soggetto a controllo un campione non inferiore al 20% del patrimonio totale degli allevamenti bovini e bufalini con almeno un riproduttore presente, selezionato nell'ambito di ogni ASL da parte del Servizio Veterinario di Sanità animale in modo tale da controllare il 100 % delle aziende nel periodo 2009-2013 ed iniziare un nuovo ciclo di controlli nel 2014 sul 20 % delle aziende. In detti allevamenti sono sottoposti a controllo sierologico tutti i capi presenti di età superiore a 24 mesi, entro la data del 31 ottobre di ciascun anno.
2. Negli allevamenti a tipologia da latte con almeno 10 bovine in lattazione il controllo viene effettuato con la metodica ELISA mediante tre campionamenti sul latte di massa prelevati a intervallo non inferiore a tre mesi. Qualora sussistano difficoltà logistiche o tecniche ad eseguire detto campionamento l'allevamento viene controllato con le modalità di cui al precedente comma.
3. I casi di aborto sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'autorità competente. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) provvede all'accettazione dei campioni inviati al laboratorio se accompagnati dalla modulistica di cui alla **scheda 3**, e trasmette mensilmente alla ASL competente il prospetto riassuntivo dei referti riferiti ai campioni prelevati da veterinari aziendali e/o liberi professionisti.
4. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini provenienti da aziende ufficialmente indenni. I capi di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti al controllo sierologico nella nuova azienda non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dal loro arrivo a destinazione.

Articolo 3: Movimentazioni

1. I bovini e bufalini, fatta eccezione per quelli destinati ad immediata macellazione, di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna devono provenire, direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni, situati in territori ufficialmente indenni da Brucellosi.
2. Qualora i bovini e bufalini di età superiore ai 12 mesi provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni, devono essere stati sottoposti con esito favorevole a prova sierologica per Brucellosi nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 17

DEL 28/03/2011

3. I Servizi veterinari delle ASL della Sardegna, qualora il controllo di cui al precedente comma 2. non sia stato eseguito in partenza, sottopongono i capi di nuova introduzione al suddetto controllo entro trenta giorni dall'arrivo, con spese a carico del proprietario. I relativi emosieri devono essere inviati al laboratorio dell'IZS indicando nel modello 2 bis/33 la *tipologia IV bis* di cui alla **scheda 4**.

Articolo 4: Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di positività

1. Ogni singolo campione sierologico SAR-positivo deve essere esaminato anche con la FdC.
2. Qualora i capi positivi alla SAR-Ag:RB risultino negativi alla FdC, nell'allevamento devono essere poste in essere le seguenti azioni:
 - a) isolamento degli animali sospetti;
 - b) indagine epidemiologica, che deve essere inviata al Servizio Prevenzione regionale;
 - c) visite cliniche dei bovini dell'allevamento;
 - d) ripetizione dell'esame sierologico, compresa la FdC, sul capo sospetto;
 - e) prelievo di campioni biologici da sottoporre ad esami microbiologici in caso di aborto;
 - f) se ritenuto opportuno, ulteriori indagini di laboratorio anche su altri capi dell'allevamento.

Nel caso in cui i risultati degli accertamenti di cui ai punti b), c) ed e) diano esito favorevole, e l'esame sierologico di cui al punto d) risulti negativo alla FdC, il sospetto può essere revocato.

3. In caso di positività all'ELISA latte si applicano le seguenti misure:
 - a) una indagine epidemiologica iniziale, che deve essere inviata entro 8 giorni al Servizio della Prevenzione regionale;
 - b) esami sierologici su tutti gli animali di età superiore a dodici mesi appartenenti all'allevamento infetto ed agli allevamenti collegati epidemiologicamente;
4. Qualora si rinvenivano uno o più capi positivi alla FdC, devono essere poste in essere tutte le azioni previste dal D.M. 27 agosto 1994, n. 651, e D.M. 12 agosto 1997, n. 429, per l'insorgenza di focolaio, ed in particolare:
 - a) sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;
 - b) prelievi sierologici su tutti i capi di età superiore ai dodici mesi dell'azienda di provenienza e di quelle epidemiologicamente collegate;
 - c) abbattimento dei capi positivi alla FdC, dai quali, all'atto della macellazione o dell'abbattimento, vengono prelevati gli organi per l'invio all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna utilizzando l'apposito modello di accompagnamento di cui alla **scheda 6**;
 - d) una indagine epidemiologica a conclusione delle attività sanitarie, da inviare al Servizio della Prevenzione regionale

Qualora gli animali da abbattere fossero di comprovato ed elevato valore genetico ed economico e le risultanze dell'indagine epidemiologica e delle prove diagnostiche eseguite siano favorevoli, il Servizio veterinario competente, su conforme parere dell'IZS, può concedere una deroga all'obbligo di abbattimento.